

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA ITALIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA GRECIA 17

Numero REA: RG - 114370

Codice fiscale: 01373960887

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

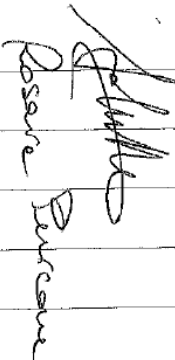
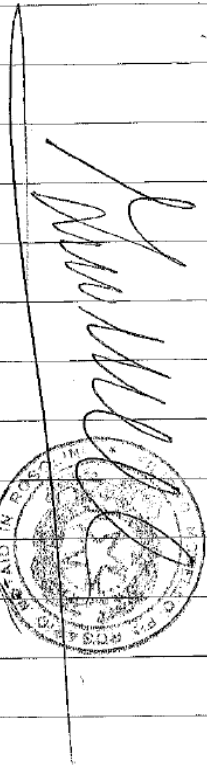
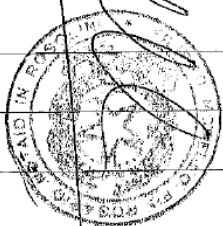
Allegato " <u>A</u> " Rep. n. <u>6963</u> Racc. n. <u>5452</u>	
REPERTORIO	RACCOLTA
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e Denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Ragusa la Società	
cooperativa denominata:	
"COOPERATIVA SOCIALE PAIDEIA ITALIA".	
Essa potrà operare anche in sigla: "PAIDEIA ITALIA".	
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	
Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in	
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
limitata.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo Mutualistico)	
La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	

3 di 45

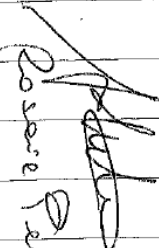
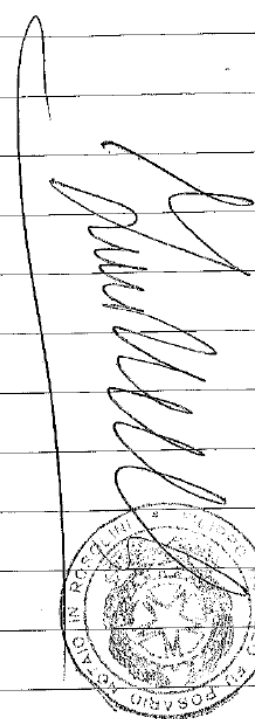
	dirigenti e operatori in ambito politico e in ambito sanitario;
	2) Attività di consulenza psicologica, pedagogica e psicoterapica;
	3) Istituzione di consultori familiari e giovanili;
	4) Attività nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze;
	5) Corsi di Counselling e di formazione per master in diversi ambiti;
	6) Attività di formazione per il servizio civile, per il volontariato e per le politiche attive del lavoro;
	7) La prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere agli anziani, agli emarginati ai portatori di handicap, ai tossico dipendenti, ai nuclei familiari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, case di riposo ecc..
	8) L'istituzione del servizio di assistenza medica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
	9) La difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed artigianali, mediante l'utilizzo della conoscenza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali;
	10) La realizzazione di un centro sociale attrezzato per attività culturali e ricreative, eventuale somministrazione di pasti caldi, organizzazione del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale ai sensi di quanto previsto dalla L.R.

	N.22/1986.	
	11) La stipula con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi di funzionalità della Cooperativa;	
	12) L'istituzione e/o gestione di servizi socio psico-pedagogico;	
	13) La gestione di mense scolastiche e sociali;	
	14) Interventi a favore dell'imprenditorialità femminile nell'ambito dei servizi sociosanitari ed educativi (ai sensi della normativa);	
	15) L'istituzione e/o gestione di Centri Diurni e/o di riabilitazione occupazionali per soggetti portatori di handicap;	
	16) Servizio ambulatoriale di fisioterapia in convenzione con enti pubblici e soggetti privati;	
	17) Istituzione e/o gestione di case famiglie, comunità alloggio e servizi residenziali in favore di disagiati psichici;	
	18) Istituzione e/o gestione di residenze sanitarie assistite;	
	19) Interventi in favore del turismo sociale, gestione centri residenziali, organizzazione di viaggi presso località turistiche e climatiche: istituzione e/o gestione di case albergo finalizzate al turismo sociale(terza età, disabili, minori ecc.);	
	20) servizi a carattere residenziale o semi-residenziale quali: case famiglie, case protette, case albergo, comunità di alloggio, centri diurni e di riabilitazione, comunità terapeutiche assistite, nonché centri di accoglienza, centri sociali, Hospice, servizi integrati per residenze protette. Tali strutture saranno attivate a favore di minori (anche sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria),	

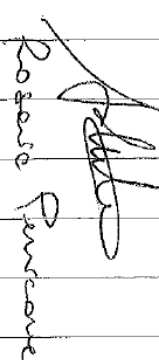
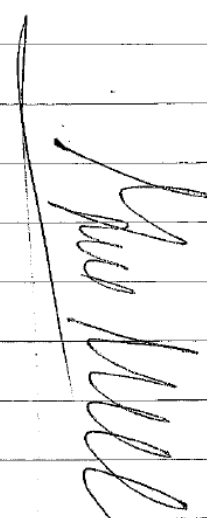
6 di 45

	m) assistenza domiciliare;	
	n) casa di riposo;	
	o) casa accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà);	
	p) telesoccorso;	
	q) casa famiglia per minori;	
 	24) - servizi socio sanitari quali: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata (ADI), interventi socio terapeutici riabilitativi, attività di animazione nelle corsie ospedaliere, prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei settori socio-assistenziali e sanitari, telesoccorso e tele-assistenza per anziani;	
	25) - servizio di nursery e/o animazione da erogarsi in occasione di ricevimenti o conviviali ovvero presso località di villeggiatura quali alberghi, villaggi turistici, centri residenziali, spiagge, ecc.;	
	26) - corsi di formazione lavorativa Interculturale e di alfabetizzazione, mirati alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori immigrati ed all'acquisizione di nuove capacità in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali richiesti dal sistema produttivo;	
	27) - sportelli per immigrati e servizi di mediazione, informazione ed orientamento;	
	28) - interscambio con i paesi di provenienza degli immigrati al fine di sviluppare in loco associazionismo cooperativistico ed	

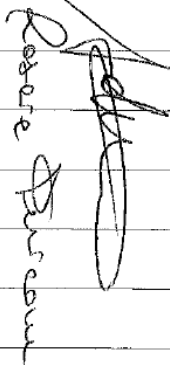
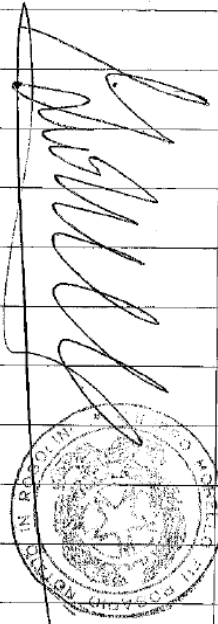
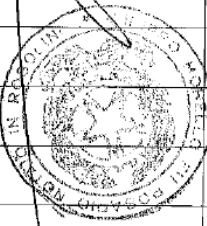
	acquisizione di know-how;	
	29) - sostegno a progetti per l'autoimprenditorialità degli immigrati che in alcuni casi possono agevolare il rientro nei paesi d'origine;	
	30) - azioni e progetti di mediazione culturale;	
	31) - attivazione di laboratori (atelier) per la lavorazione della creta e/o della ceramica, laboratori (atelier) di pittura, teatro, musica e cucina, a favore di minori, anziani e disabili, malati psichici, ecc.;	
	32) - gestione, assistenza e vigilanza sugli scuola-bus, nei parchi-gioco, ecc.;	
	33) - attivazione di centri di ascolto, orientamento al lavoro e consulenza legale, psicologica e sanitaria per le donne che vivono, per qualunque ragione, un particolare stato di disagio;	
	34) - nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, attivare botteghe artigiane, sportelli di orientamento, informazione e ascolto, servizio di animazione di strada, corsi di formazione professionale, regionali, nazionali e comunitari;	
	35) - servizi informativi sul mondo giovanile (o su un particolare fenomeno) anche attraverso la realizzazione di una banca-dati che riguardi: scuola, università, lavoro, sport, tempo libero, ecc.;	
	36) - servizio di consulenza sull'affidamento familiare e sull'adozione da erogarsi tramite l'attivazione di un segretariato sociale;	

 Rosaria Panzone	37) - campagne di sensibilizzazione e promozione del servizio civile, del volontariato e delle misure delle politiche attive del lavoro;
	38) Attività di Indagine conoscitiva e ricerca sociale nel territorio
 	b) Oggetto sociale per il tipo B.
	Con riferimento a questi obiettivi prioritari nonché a quelli più generali, ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e socio-educativi, la cooperativa può organizzare e/o gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:
	- attività economiche e sociali per favorire l'uso dei beni confiscati anche attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
	- gestione delle aree di sosta pubbliche e private a pagamento;
	- servizio di trasporto di cose e persone di tipo urbano ed extraurbano sia pubblico che privato, per conto proprio o conto terzi;
	- trasporto di disabili con servizio di autista e assistente;
	- servizio di assistenza agli alunni durante l'uso dello scuolabus;
	- trasporto alunni mediante scuola bus comunale o privato, con servizio di autista e assistente;
	- organizzazione di gite, anche con pullman, auto e minibus;
	- servizio di noleggio di auto e moto e noleggio attrezzature per lo sport e la mobilità ecologica come bici elettriche, mountain bike

	etc e relativi accessori.
	- recupero e valorizzazione dei beni culturali, artistici ed
	ambientali;
	- gestione e/o custodia di musei, parchi, ville e immobili in genere
	di proprietà di enti pubblici o privati, zone archeologiche, ecc.,
	garantendone l'apertura tutti i giorni (compresi i festivi) e
	l'assistenza ai visitatori;
	- gestione di parcheggi auto, pubblici e/o privati, di servizi di
	portineria e di giardinaggio;
	- servizi di pulizia in genere, compresi i complessi immobiliari sia
	di proprietà di enti pubblici che di soggetti privati;
	- servizio di mensa scolastica e somministrazione dei pasti presso
	strutture, pubbliche o private;
	- organizzazione di gite, viaggi, visite guidate, colonie estive,
	soggiorni in località turistiche e termali;
	- le manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili, le
	ristrutturazioni, i lavori di consolidamento statico e dei supporti
	lapidei di immobili, il recupero edilizio di manufatti di pregio ed il
	restauro conservativo di immobili storici e/o il restauro e la
	conservazione di monumenti;
	- lavori di tinteggiatura di pareti e di opere in ferro o in legno;
	- lavori di deumidificazione di pareti in muratura e/o in
	calcestruzzo;
	- realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idrici e
	fognari, sia civili che industriali;

 Rosale Pansone	- pulizia, trattamento e conservazione dei pavimenti in cotto, marmo o pietra, trattamento e conservazione dei pavimenti in pietra bituminosa e della pietra in genere, trattamenti anti salini su pietra, marmi o cotto, pulizia della pietra da smog e/o da aggressione da muschi e licheni e successivo trattamento conservativo;	
	- acquisizione, ristrutturazione e gestione di strutture, fabbricati rurali, ville, ecc., da adibire a fruizione e/o ad aziende agrituristiche;	
 Mario Mili	- svolgimento di attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 codice civile;	
	- somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione di prodotti tipici della zona;	
	- gestione, manutenzione e pulizia di spiagge e arenili (anche attrezzate) per la fruizione turistica;	
	- lavorazioni artigianali di ferro, legno, ricamo e ceramica e altri materiali;	
	- fornitura di attrezzature varie per video conferenze, convegni, concerti e spettacoli teatrali in genere. Gestione, lavorazione e coltivazione di terreni, aziende agricole e fondi rustici in genere, per conto proprio e conto terzi, con mezzi meccanici e macchine agricole;	
	- Produzione, lavorazione, stoccaggio, trasformazione, conservazione, refrigerazione, congelazione, surgelazione,	

commercializzazione, importazione ed esportazione, assunzione	
del mandato di agenzia e rappresentanza e/o in concessione con	
e senza deposito di prodotti agro alimentari;	
- Commercializzazione, importazione ed esportazione, assunzione	
del mandato di agenzia e rappresentanza e/o in concessione con	
e senza deposito di prodotti agricoli e zootecnici in genere, di	
attrezzature, articoli tecnici e prodotti di consumo per	
l'agricoltura, il commercio, l'artigianato e l'industria;	
- servizi in campo informatico ed in particolare corsi, consulenza,	
progettazione, programmazione e produzione di software,	
installazione e assistenza all'utente finale, assemblaggio,	
riparazione e vendita apparecchiature informatiche, servizi	
internet e intranet, creazione di siti web, ecommerce;	
- Fornitura di servizi informatici, servizi web, networking e	
multimedialità anche attraverso il telelavoro;	
- Servizi di grafica multimediale, fotocomposizione e stampa,	
rilegature, elaborazioni grafiche;	
- Promozione di attività editoriali e pubblicitarie;	
- Servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di	
digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e	
monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di	
organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e	
economiche, gestione di servizi telematici e call-center, servizi di	
consulenza finanziaria, assicurativa e organizzativa a privati,	
imprese e enti per l'ottimizzazione delle loro risorse e per la	

	divulgazione di una cultura economica fondata sul creare le	
	opportunità per tutti i cittadini di accedere alle risorse;	
	- Attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione,	
	valutazione, formazione anche in collaborazione con soggetti	
 	locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali,	
	nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e	
	dello sviluppo;	
	- Ricerche di mercato e gestione dati e data-base, servizi di	
	assistenza alle imprese.	
	Oggetto comune a tutti e due (tipo A e tipo B)	
	Al fine di attuare quanto anzi detto, ed in modo strumentale e	
	subordinato allo stesso, la Cooperativa può svolgere:	
	- acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati da adibire	
	alle attività previste dal presente oggetto sociale;	
- promozione, realizzazione, organizzazione di convegni,		
seminari, concorsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di		
propaganda atta alla valorizzazione dei beni prodotti dalla		
Cooperativa, sulle tematiche sociali, giovanili e del lavoro; in		
relazione a ciò la Cooperativa si attrezzerà utilizzando quanto		
previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione		
professionale;		
- la Cooperativa si propone, altresì, la promozione e gestione di		
corsi di formazione professionale per i propri soci, nonché per i		
giovani disoccupati e per soggetti appartenenti a categorie		
protette, al fine di inserire questi ultimi nella struttura societaria o		

	nel mondo del lavoro;	
	- la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare, industriale e finanziarie necessari ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali;	
	- la Cooperativa può: a) accettare donazioni; b) assumere	
	partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese e/o strutture	
	organizzative superiori quali consorzi od organizzazioni in genere	
	che svolgono attività analoghe o affini; c) aprire conti corrente,	
	emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati	
	e contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanza	
	liberatorie in genere; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	- la Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può	
	avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed	
	organismi regionali e nazionali necessari od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 n. 59 ed	



giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di	7
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
investimento e non di collocamento sul mercato.	
La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
conseguimento dell'oggetto sociale e ai sensi e con i limiti della	
legislazione vigente in materia (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385	
e relativa delibera attuativa del Comitato Interministeriale per il	
Credito ed il Risparmio - C.I.C.R. - del 3 marzo 1994). E' pertanto	
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
sotto ogni forma.	
TITOLO III	
SOCI	
Art. 5 (Soci Cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle	

seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 18 anni;
- 2) qualifica attinente all'oggetto sociale.

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate;

c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

d) Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, questi possono essere solo persone fisiche

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e

amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria Speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti previsti dall'art. 2476 codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,

con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto
con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo
spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del
presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e
finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere
ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano
ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria
deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto
periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento
dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere
comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministratori
nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare

Adriano Fucini
Fucini Adriano

Adriano Fucini


all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

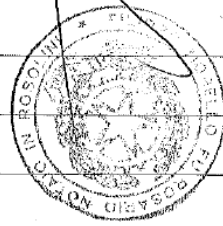
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la

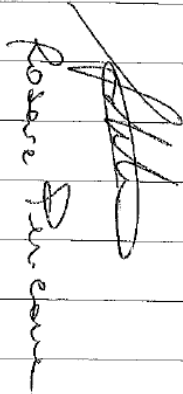
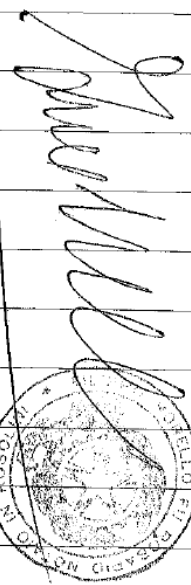
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Rosalia Puccia

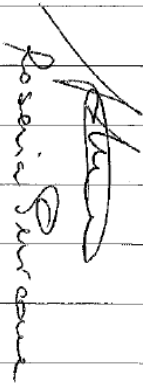
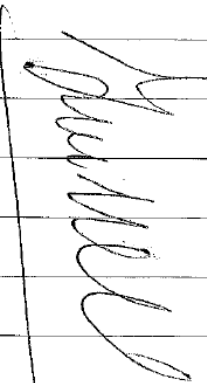
M. M.



Art. 8 (Obblighi del Socio)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
degli Amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha	
effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
Art. 9 (Perdita della Qualità di Socio)	
La qualità di socio si perde:	
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se	
il socio è persona fisica;	
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
de il socio è diverso da persona fisica;	
Art. 10 (Recesso del Socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

 Rosare Arcane	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
 Michele	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

a)	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b)	che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
c)	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d)	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
e)	che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f)	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo

	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto	
	di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 36 e seguenti,	
	nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell' Organo Amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di Recesso ed Esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dall'art. 36 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a	

26 di 45

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed	
	e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	

	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, aventi i	
	requisiti di Legge.	
	Art. 17 (Conferimento e Quote dei Soci Sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili del valore di €. 5.000,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un	
	Art. 18 (Alienazione delle Quote dei Soci Sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	

29 di 45

30 di 45

TITOLO V		
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE		
Art. 21 (Elementi Costitutivi)		
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:		
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:		
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 200 (due-cento-). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;		
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;		
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;		
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;		
d) dalla riserva straordinaria;		
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.		
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .		
Art. 22 Vincoli sulle Quote e loro Alienazione)		
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.		

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document." The author's name is "The author's name is the name of the person who wrote the document." The date of the document is "The date of the document is the date when the document was written." The title page is the first page of the document and it contains the title, author's name, and date of the document.

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. La rimanente parte al fondo di riserva indivisibile.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili.	
	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente .	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una	
	o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, Fax, e-mail o altro mezzo idoneo, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o

	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti..	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il	
	Presidente ed il Vice Presidente;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) provvede alle modifiche statutarie;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	23.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua
	approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto
	e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
	voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli
	oggetti posti all'ordine del giorno.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti

	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte e delle obbligazioni assunte	
	nei confronti della cooperativa.	
	A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo	
	comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	

un notaio.	
Art. 29 (Amministrazione)	
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.	
Qualora l'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.	
Art. 30 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	

39 di 45

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In
	caso di parità di voti la deliberazione si intende approvata o non
	approvata a seconda di come ha votato il Presidente.
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
	Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386
	del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da
	amministratori nominati dall'assemblea.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti
	in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la
	sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di
	tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono
	tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino
	alla sua sostituzione.
	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli

	Amministratori investiti di particolari cariche..	
	Art. 34 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 35 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, compone di tre membri	
	effettivi.	
	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due supplenti.	

	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 36 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	

	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte	
	le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione	
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione	
	alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di	
	adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 37 (Arbitri e Procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5.000 Ai	
	fini della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono	
	nominati dalla Camera Arbitrale alla quale deve essere presentata	
	apposita istanza scritta.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	

44 di 45

TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 (Scioglimento Anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Devoluzione Patrimonio Finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23,	
lett. c);	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 41 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
costituiti.	
Art. 42 (Principi di Mutualità, Indivisibilità delle riserve e	